



**COPIA**

## **COMUNE DI ROSASCO**

### **PROVINCIA DI PAVIA**

---

#### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18            DEL    18/10/2013

**OGGETTO:** Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.). Approvazione.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di Ottobre alle ore 21,00, nella sede municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione con le presenze sotto indicate

|                     |             | Presente | Assente |
|---------------------|-------------|----------|---------|
| Scheda Roberto      | Sindaco     | X        |         |
| Greppi Stefano      | Vicesindaco |          | X       |
| Maffei Rosella      | Consigliere | X        |         |
| Giugno Riccardo     | Consigliere | X        |         |
| Gerla Pietro        | Consigliere | X        |         |
| Marcarini Marco     | Consigliere | X        |         |
| Butta Antonella     | Consigliere | X        |         |
| Di Domenica Mariano | Consigliere | X        |         |
| Berzero Gabriele    | Consigliere |          | X       |
| Merlo Francesco     | Consigliere |          | X       |
| Bogliani Mario      | Consigliere | X        |         |
| Agostini Elio       | Consigliere | X        |         |
| Conti Valentina     | Consigliere | X        |         |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa. Maria Luisa Pizzocchero

Il Sindaco Avv. Roberto Scheda assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l'unità proposta corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

UDITA la relazione del Responsabile del servizio finanziario

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 10, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 1 (Consigliere Agostini Elio).

## **DELIBERA**

DI APPROVARE l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

## **QUINDI SUCCESSIVAMENTE**

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 10, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 1 (Consigliere Agostini Elio).

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.). Approvazione.

### **RELAZIONE**

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni.

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006) ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

CONSIDERATA la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art.3, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento Comunale che disciplini il nuovo tributo negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune.

RICHIAMATO il comma 2, del predetto art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che sancisce: *“I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.....”*

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 30/11/2013 con D.L. 31/08/2013, n. 102.

VISTO il testo del “Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A.R.E.S.” composto di n. 41 articoli che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare.

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

**SI PROPONE**

1. DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A.R.E.S.".
2. DI DARE ATTO che lo stesso entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.
3. DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia della presente deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.



**COMUNE DI ROSASCO**  
**Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**E L'APPLICAZIONE DEL**  
**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI**  
**E SUI SERVIZI**  
**T.A.R.E.S.**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/10/2013**

# **INDICE**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

## **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole pubbliche
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 26. Presupposto della maggiorazione
- Art. 27. Aliquote.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune

Art. 31. Accertamenti  
Art. 32. Sanzioni  
Art. 33. Riscossione  
Art. 34. Interessi  
Art. 35. Rimborsi  
Art. 36. Somme di modesto ammontare  
Art. 37. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni  
Art. 39. Clausola di adeguamento e di rinvio  
Art. 40. Disposizioni transitorie  
Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  
Allegato B: Classificazione delle utenze non domestiche

# **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2**

### **Gestione classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3**

#### **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **Art. 4**

#### **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**Art. 5**  
**Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Art. 6**  
**Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

**Art. 7**  
**Soggetti passivi**

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 8**

### **Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9**

##### **Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **Art. 10**

##### **Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti.

#### **Art. 11**

##### **Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20,00 mq per colonnina di erogazione.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 12**

##### **Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

#### **Art. 13**

##### **Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 14**

##### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra gli utenti in conformità ai criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 recante le "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", meglio specificati nel Piano Finanziario.

**Art. 15**  
**Periodi di applicazione del tributo**

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

**Art. 16**  
**Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Art. 17**  
**Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi

dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **Art. 18**

##### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 19**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 20**

##### **Scuole pubbliche**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il tributo dovuto per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33bis

D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e l'importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune.

#### **Art. 21**

##### **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'art. 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

#### **Art. 22**

##### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 23**

##### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'articolo 21, comma 7, del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad

una riduzione annua del 10% sulla tariffa unitaria della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.

2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
  - a) oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
  - b) i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
  - c) il composte deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi entro i termini previsti dal successivo art. 29.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio tributi.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

#### **Art. 24**

##### **Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 25**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di oltre 500 m. dal più vicino punto di raccolta, determinato in base al più breve percorso pedonale necessario per raggiungere il punto di raccolta.
2. La riduzione sopra indicata si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche e le circostanze descritte al comma precedente non sono soggette ad oneri di preventiva dichiarazione.

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 26**

#### **Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 27**

#### **Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. La maggiorazione di cui al comma precedente è riservata integralmente allo Stato.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

### **Art. 28**

#### **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Art. 29**  
**Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, entro i termini sotto riportati:
  - a) per il periodo d'imposta anno 2013 entro il 31 Gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo
  - b) per i periodi d'imposta successivi al 2013 entro la fine del mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree assoggettate al tributo;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree assoggettate al tributo;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree assoggettate al tributo;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30**

#### **Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 31**

#### **Accertamenti**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 32**

#### **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 33** **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della prima scadenza di versamento. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza indicata nell'invito di pagamento predisposto dal Comune.
3. Per le modalità di versamento del tributo si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **Art. 34** **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 35** **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 36**  
**Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

**Art. 37**  
**Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 38**  
**Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 39**  
**Clausola di adeguamento e di rinvio**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

**Art. 40**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 41**

#### **Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in tre rate scadenti nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre 2013, come stabilito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l'anno 2013, fatta eccezione per l'ultima, è in misura pari al 60% della TARSU dovuta per l'anno 2012, al netto dell'addizionale ex-ECA, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2011, in misura pari al 60% del tributo dovuto per l'anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell'anno 2012.
3. Il tributo dovuto nell'ultima rata è determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e tendo conto di quanto già richiesto in acconto
4. Contestualmente al pagamento dell'ultima rata il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, nella misura standard di € 0,30 al mq.
5. Il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avverrà previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli di versamento precompilati, la cui predisposizione e spedizione è servizio affidato alla società che svolgeva il servizio di riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.
6. Il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

## **ALLEGATO A**

### **Al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)**

#### **SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le

prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

### **Al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.)**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

Le utenze non domestiche per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/10/2013**

**PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Rosasco, li 18 ottobre 2013

Il Segretario Comunale  
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Rosasco, li 18 ottobre 2013

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Maria Rita Corisio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Roberto Scheda

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maria Luisa Pizzocchero

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2013 al 03/11/2013

Rosasco, li 19/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maria Luisa Pizzocchero

---

### **ESECUTIVITA'**

Divenuta immediatamente esecutiva il 18/10/2013

Rosasco, li 19/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Maria Luisa Pizzocchero

---

per copia conforme all'originale

Rosasco, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero)